

Dipartimento Provinciale di Pesaro – Servizio Acque

Via Barsanti n. 8 - 61100 Pesaro

Cod. Fisc. / Part.IVA 01588450427

Tel. 0721/3999727-33 - Fax 0721/3999759

E-mail - arpam.dipartimentopesaro@ambiente.marche.it

OGGETTO: nota esplicativa sulla classificazione delle acque reflue e sul regime autorizzatorio degli scarichi come da D. Lgs. 152/99 e successive modifiche e integrazioni

1. CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE REFLUE

A seguito del D. Lgs. 152/99 e successive modifiche e integrazioni, in materia di acque di scarico, non ha più motivo di esistere la nozione di insediamento civile e produttivo, in quanto la classificazione delle acque reflue viene effettuata sulla base della loro natura, distinguendole in “acque reflue domestiche” e “acque reflue industriali”.

L’art. 2 co. 1 del succitato decreto legislativo dà le definizioni di tali acque, come di seguito riportato:

- **“acque reflue domestiche”:** qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- **“acque reflue industriali”:** qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

Poiché le acque reflue industriali sono “...**diverse** dalle acque reflue domestiche ...”, si evince che si considerano tali solamente quelle provenienti dal ciclo produttivo, per cui le acque reflue provenienti da servizi igienici, cucine e/o mense, anche se inserite in attività commerciali, artigianali o industriali, devono essere considerate a tutti gli effetti acque reflue domestiche.

Il concetto di **“assimilabilità alle acque reflue domestiche”** si applica alle acque reflue industriali (si ribadisce: quelle provenienti dal ciclo produttivo) facendo riferimento all’art. 28 co. 7 che recita:

“...sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue”: “aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale” (lett. e).

Tale definizione sta a significare che per poter essere considerate assimilabili, le acque reflue devono soddisfare 2 condizioni:

1. avere caratteristiche qualitative equivalenti alle domestiche
2. essere individuate dalla Regione

In mancanza della classificazione e individuazione regionale, le acque reflue provenienti da cicli produttivi, anche se con caratteristiche qualitative equivalenti alle domestiche, non possono essere considerate tali, per cui devono seguire l’iter delle acque reflue industriali.

Poiché, quindi, fino alla emanazione della specifica normativa regionale non si potrà applicare il concetto di assimilabilità, per il momento le acque reflue saranno considerate solamente di 2 categorie:

- **“acque reflue domestiche”:** quelle provenienti da servizi igienici, cucine e/o mense sia di insediamenti di tipo residenziale e di servizi che di insediamenti commerciali, artigianali e industriali;
- **“acque reflue industriali”:** quelle provenienti dai cicli produttivi di lavorazione.

Un capitolo a parte è quello riguardante le acque reflue provenienti da **imprese agricole e di allevamento di bestiame**

Questo tipo di acque reflue è normato dall'art. 28 del D. Lgs. 152/99.

Il comma 7 di detto articolo prevede che tali acque reflue possono essere considerate **assimilate alle domestiche** quando provengono da:

- a) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo;
- b) allevamenti di bestiame che dispongano di almeno 1 ettaro di terreno agricolo ogni 340 kg. di azoto presente negli effluenti di allevamento;
- c) imprese di cui ai precedenti punti a) e b) che esercitano attività di trasformazione e valorizzazione di materie prime provenienti per almeno i due terzi dalla coltivazione dei fondi.

Quando vengono soddisfatti tutti i requisiti richiesti dall'art. 28 co. 7 lettere a) b) c) (le indicazioni sopra schematizzate sono solo riassuntive), i rifiuti costituenti le acque reflue potranno essere considerati assimilati alle acque reflue domestiche e potrà essere effettuata una utilizzazione agronomica; se invece non vengono soddisfatti i requisiti richiesti, le acque reflue saranno considerate provenienti da ciclo produttivo, per cui seguiranno l'iter degli scarichi industriali.

2. AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

Chiarito il concetto sulla natura delle acque reflue, risulta più semplice definire il regime delle autorizzazioni:

- ACQUE REFLUE DOMESTICHE
 1. se recapitano in rete fognaria sono sempre ammesse (art. 45 co. 4) (non necessita autorizzazione)
 2. se recapitano in suolo o in acqua superficiale occorre l'autorizzazione (art. 45 co. 1) rilasciata dal Comune territorialmente competente
- ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
devono sempre essere autorizzate (art. 45 co. 1) : se il recapito è la rete fognaria, l'autorizzazione sarà rilasciata dal Comune o dal Gestore del Servizio Idrico Integrato; se il recapito è il suolo o l'acqua superficiale, l'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia (art. 45 co. 6).
- UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
L'utilizzazione agronomica può essere effettuata con gli effluenti di allevamento, con le acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché con le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 28 co. 7 lettere a) b) c). L'utilizzazione agronomica è soggetta a **comunicazione** all'autorità competente, come previsto dall'art. 38 co. 1 (non occorre autorizzazione).

In tutti i casi in cui è necessario il rilascio della autorizzazione allo scarico, l'autorità competente può richiedere un parere preventivo all'ARPAM che, come previsto dalla L. R. 60/97, ha la funzione di fornire alla Regione e agli enti locali supporto tecnico scientifico alle attività istruttorie connesse al rilascio di autorizzazioni.

3. PARERE AMBIENTALE PER AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Per la richiesta di parere si può tener conto delle seguenti indicazioni:

Acque reflue domestiche non recapitanti in reti fognarie

La richiesta di parere ambientale, in carta semplice, può pervenire tramite servizio postale al Dipartimento Provinciale ARPAM Servizio Acque U.O. Scarichi e Fiumi – Via Barsanti, 8 – 61100 Pesaro.

Alla richiesta di parere dovranno essere allegati:

1. relazione tecnica timbrata e firmata dal professionista, in duplice copia, in cui oltre a tutte le informazioni che il Tecnico ritenga utile fornire riguardo al tipo di insediamento e al sistema di smaltimento prescelto, sia dichiarato il numero di abitanti equivalenti cui il sistema stesso deve essere correttamente dimensionato
2. planimetria dettagliata timbrata e firmata dal professionista, in duplice copia, dello schema fognario indicante tutta la rete fognaria delle acque bianche e di quelle nere, il posizionamento delle Vasche Imhoff, dei pozzetti degrassatori e di quelli di ispezione. Nel caso di scarico in corso d'acqua dovrà essere indicata la denominazione del corpo idrico recettore e dovrà essere precisato se trattasi di corso d'acqua con portata continua, discontinua o in cui solo occasionalmente sono presenti acque fluenti.
3. relazione idrogeologica (nel caso di scarico sul suolo) timbrata e firmata dal professionista, in duplice copia, in cui, oltre a tutte le informazioni del caso, sia indicato il rispetto, ai sensi dei commi 1, 5, 6 e 7 art. 21 D.Lgs. 152/1999 così come modificato dal D.Lgs. 258/2000, delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano; la posizione e la distanza del sistema di smaltimento da eventuali pozzi ad uso potabile, domestico od irriguo; la quota del livello massimo della falda qualora esistente.
4. attestazione di versamento delle spese istruttorie di €92.96 (£ 180.000) sul c/c postale n. 11805058 intestato ad ARPAM – Agenzia Regionale per l'Ambiente – Dipartimento di Pesaro Via Barsanti 8, 61100 specificando come casuale "*Oneri parere per autorizzazione allo scarico*"

Acque reflue industriali

La richiesta di parere ambientale, in carta semplice, può pervenire tramite servizio postale al Dipartimento Provinciale ARPAM Servizio Acque U.O. Scarichi e Fiumi – Via Barsanti, 8 – 61100 Pesaro.

Alla richiesta di parere dovranno essere allegati in duplice copia:

1. descrizione del processo produttivo con schema a blocchi e relazione tecnica: per schema a blocchi si intende una rappresentazione grafica del processo indicando le fasi principali della linea produttiva che genera lo scarico;
2. planimetria schematica in cui si rilevi con esattezza: l'immobile con i reparti di lavorazione; le reti di fognatura distinte per acque nere, meteoriche, di lavorazione, miste; eventuali fosse biologiche, vasche Imhoff, vasche di raccolta, pozzetti disoleatori, impianti di trattamento; i punti esatti di scarico in reti fognarie, sul suolo o in acque superficiali; ubicazione dei pozzetti di ispezione e prelievo;
3. in caso di scarico in acqua superficiale, valutazione tecnica in merito all'impossibilità di scaricare in rete fognaria specificando la distanza tra lo scarico e la rete medesima;
4. relazione, in caso di scarico sul suolo, sull'impossibilità tecnica ed economica a recapitare in corpi idrici superficiali, relazione geologica sulla natura dei terreni recapitanti lo scarico;
5. quant'altro previsto all'art. 46 D.Lgs. 152/99 così come modificato dal D. Lgs. 258/2000.

6. attestazione di versamento delle spese istruttorie di €92.96 (£ 180.000) sul c/c postale n. 11805058 intestato ad ARPAM – Agenzia Regionale per l’Ambiente – Dipartimento di Pesaro Via Barsanti 8, 61100 specificando come casuale “*Oneri parere per autorizzazione allo scarico*”. Altre eventuali spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande d’autorizzazione sono a carico del richiedente (art. 45 comma 6 D. Lgs 152/99 e succ. modifiche e integrazioni) e verranno comunicate di volta in volta.

Sono in corso di elaborazione le schede tecniche da allegare alla domanda di autorizzazione allo scarico in modo da facilitare il lavoro di presentazione di tutta la documentazione richiesta; tali schede verranno inviate agli interessati non appena pronte.

Utilizzazione agronomica

E’ già stato precisato che per questa pratica non occorre autorizzazione; può però essere richiesto ad ARPAM un parere preventivo per la verifica delle condizioni di assimilabilità, in quanto se l’Azienda non risponde ai requisiti richiesti, le relative acque reflue saranno considerate industriali e quindi soggette ad autorizzazione allo scarico.

4. ACQUE METEORICHE

Un’ultima precisazione va fatta sulle acque meteoriche.

L’art. 39 co. 2 stabilisce che le acque meteoriche non sono soggette a vincoli e prescrizioni derivanti dal D. Lgs. 152/99.

Occorre comunque tener presente che:

1. è vietato lo scarico delle acque meteoriche in acque sotterranee (art. 39 co. 4)
2. le acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate possono recapitare sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 29 co. 1 lett.b);
3. le Regioni devono disciplinare:
 - i casi in cui le acque meteoriche devono essere sottoposte a particolari condizioni, compresa l’autorizzazione (art. 39 co. 1 lett.b),
 - i casi in cui le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne debbano essere convogliate e trattate (art. 39 co. 3).

In attesa di normativa regionale specifica, i casi particolari riferiti al punto 3. saranno valutati di volta in volta dall’Autorità competente che può avvalersi del supporto tecnico dell’ARPAM.

IL RESPONSABILE DELL’UNITA’
OPERATIVA SCARICHI E FIUMI
(Dr.ssa Gioconda Bezziccheri)

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO ACQUE
(Dr. Claudio Pizzagalli)